

Informativa Green Pass



Con la presente si informa che ai sensi del DL 52/2021, come modificato dalla L 87/2021 e dal DL 127/2021, dal giorno 15.10.2021 l'accesso ai luoghi di lavoro è consentito solo previa esibizione del Green Pass. Ai sensi del Decreto Legge 1/2022, il controllo Green Pass dovrà essere differenziato in base all'età del soggetto sottoposto al controllo.

L'esibizione del Green Pass riguarda i seguenti soggetti:

<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Dipendenti	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Fornitori
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Soggetti che svolgono attività di formazione (es. tirocinanti)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Soggetti che svolgono attività di volontariato (es. volontari)
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Altro: _____		

Il Green Pass dovrà essere semplicemente esibito su richiesta all'ingresso da chi intende accedere ai luoghi di lavoro (di seguito "**Avventore**") o mostrato dall'Avventore in caso di controlli a campione. Il Green Pass dovrà essere letto dagli incaricati esclusivamente attraverso l'apposita App "VerificaC19" messa a punto dal Governo. L'app con cui deve essere scansionato il codice QR del **Green Pass**, consente al verificatore di accedere solo a un'informazione binaria: il titolare del documento ha o non ha un **Green Pass** valido senza alcun riferimento né alla condizione che ha portato al rilascio del **Green Pass** né alla data di scadenza del documento medesimo (pertanto è fatto divieto di richiedere questi ultimi dati).

Come previsto dal Decreto Legge 1/2022, a decorrere dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, ai soggetti con età maggiore o uguale a 50 anni o che compiano il cinquantesimo anno di età entro il 15 giugno 2022, dovrà essere eseguito il controllo Green Pass di tipo rafforzato. Per tutti gli altri soggetti dovrà essere eseguito il controllo Green Pass base.

Il controllo potrà essere eseguito anche in forma asincrona e automatizzata con le piattaforme autorizzate da specifiche norme (es. Portale INPS): in simile ipotesi, il controllo non avverrà mediante esibizione del Green Pass bensì in automatico tramite la piattaforma. Ulteriori modalità di controllo, sistematiche o a campione, nonché altri strumenti di verifica potranno essere utilizzate se debitamente autorizzati dalle norme.

Qualora la verifica tramite app abbia esito positivo allora potrà essere autorizzato l'ingresso, se, invece, ha esito negativo, l'ingresso verrà rifiutato. In caso di controllo con esito negativo su un **Avventore** che abbia già avuto accesso ai luoghi di lavoro, quest'ultimo verrà immediatamente allontanato e verrà inoltrata segnalazione alla Prefettura competente.

Qualora sorgano dubbi sulla corrispondenza tra i dati (nome, cognome e data di nascita) mostrati dallo strumento di verifica e quelli dimostrati dall'**Avventore** (ad esempio diversa età anagrafica) o in tutti i casi in cui il verificatore nutra dubbi sull'identità dell'**Avventore** verrà richiesto all'**Avventore** di esibire il documento di identità.

Il Green Pass non verrà richiesto:

- ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (infradodicenni).
- ai soggetti esclusi dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, che dovrà essere mostrata all'ingresso al personale incaricato.

Infine, ai sensi dell'art. 9-octies del DL 52/2021, per specifiche esigenze organizzative il datore di lavoro potrà richiedere preventivamente se il lavoratore non sarà provvisto di Green Pass in un determinato periodo. Se il lavoratore riceve simile richiesta, è tenuto a comunicare con congruo preavviso se non sarà in possesso del Green Pass, senza dettagli ulteriori.

Il mancato possesso del Green Pass può essere comunque comunicato prima dell'accesso al luogo di lavoro.

Informativa Green Pass

Infine, si informa che:

- Per i dipendenti e gli assimilati la comunicazione di mancato possesso del Green Pass o la verifica negativa all'ingresso, comporta una assenza ingiustificata e la sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento;
- Per i fornitori la comunicazione di mancato possesso del Green Pass o la verifica negativa all'ingresso, rileva sul piano dell'inadempimento contrattuale e sarà comunicata al datore di lavoro del fornitore;
- Per tutti gli Avventori, una verifica negativa, anche a campione, dopo l'ingresso nei luoghi di lavoro, comporta la segnalazione al Prefetto e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Di seguito, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si forniscono le informazioni in merito al trattamento dei dati personali trattati nel processo di verifica del Green Pass. L'informativa integra le eventuali informative precedentemente rese.

1. Titolare del trattamento

Si informano gli avventori che il titolare del trattamento (di seguito Titolare) ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (di seguito Regolamento) è:

Geas SpA

Via Padre Gnesotti 2, Tione di Trento

0465 321730

info@geaservizi.com

01811460227

PARTE DA INSERIRE SOLO SE IL TITOLARE HA NOMINATO IL DPO

Il Titolare del trattamento ha nominato il Responsabile della Protezione dei dati personali contattabile all'indirizzo mail: michela.branchi@privacy-mb.it

2. Finalità e base giuridica

Il possesso del Green Pass (o di una certificazione di esenzione) è necessario per accedere o permanere nei luoghi di lavoro, pertanto un eventuale rifiuto impedisce di autorizzare l'ingresso o la permanenza.

La finalità sono: (i) prevenzione del contagio da Covid-19 (la base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo di legge, art. 6, lett. c, Regolamento, o, per le categorie particolari di dati derivanti da certificazioni di esenzione, l'art. 9, par 2, lett. b e g, Regolamento); (ii) gestione del contezioso (la base giuridica del trattamento è il legittimo interesse, art. 6, lett. f, Regolamento); (iii) gestione del rapporto contrattuale e organizzazione dell'attività (la base giuridica del trattamento è l'esecuzione di un contratto, art. 6, lett. b, Regolamento).

In caso di verifica positiva del green pass (o di una certificazione di esenzione), i dati non saranno archiviati o conservati, tuttavia la conservazione dei dati potrebbe rivelarsi necessaria al fine di attestare l'esecuzione di eventuali controlli a campione con esito positivo, compatibilmente con gli strumenti di controllo normativamente autorizzati.

Al contrario, in caso di verifica negativa del green pass, i dati anagrafici e la data in cui è stato rifiutato l'ingresso verranno trattati e archiviati per curare gli specifici adempimenti riguardanti la categoria dell'**Avventore** (es. sospensione dalla retribuzione per il lavoratore, impossibilità di eseguire la prestazione per il fornitore, ecc.).

I controlli potranno avvenire con l'apposita App "VerificaC19" o in forma asincrona e automatizzata con le piattaforme autorizzate da specifiche norme (es. Portale INPS). In tale ultimo caso, l'Avventore può richiedere, se il controllo ha esito negativo, la verifica con App "VerificaC19" al successivo ingresso.

3. Categorie di destinatari e diffusione

I dati eventualmente raccolti potranno essere comunicati a: enti pubblici, organi preposti a controlli e verifiche (ivi inclusa la Prefettura competente in caso di controllo negativo nel corso dell'attività lavorativa); professionisti, consulenti o società che operano per il titolare; altre organizzazioni che erogano servizi per il titolare; altri datori di lavoro (qualora l'**Avventore** sia parte di un'organizzazione diversa da quella del Titolare).

I dati non verranno in ogni caso diffusi.

4. Trasferimento dei dati

Il Titolare potrebbe trasferire dati personali a un paese terzo per ragioni strumentali alle finalità di cui sopra. Qualora si debba ricorrere a soggetti residenti fuori dal territorio dell'Unione Europea, saranno adottate le cautele richieste dal Regolamento, basando il trasferimento su: decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espresse dalla Commissione Europea; garanzie adeguate espresse dal soggetto residente fuori dal territorio dell'Unione Europea; norme vincolanti d'impresa.

5. Conservazione dei dati

I dati personali, se raccolti, verranno conservati: per il tempo necessario all'esecuzione del rapporto con l'Avventore e per l'ulteriore periodo prescritto da norme aventi forza di legge, ovvero anni 10 dall'ultima registrazione. In caso di

Informativa Green Pass

contenzioso i dati raccolti potranno essere conservati fino alla scadenza dei termini di esperibilità delle tutele giudiziali e/o delle azioni di impugnazione.

6. Diritti dell'interessato

Si informa infine che il Regolamento UE 2016/679 prevede una serie di diritti per l'interessato (accesso, cancellazione, rettifica, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento, portabilità dei dati, revoca del consenso), che potranno essere esercitati inviando una comunicazione ai dati di contatto del Titolare sopra riportati. Infine, in caso di trattamenti in violazione del Regolamento UE 2016/679 è possibile inoltrare un reclamo all'autorità di controllo (Autorità garante per la protezione dei dati personali) dello stato membro in cui risiede, lavora o in cui si è verificata la violazione.

Tione di Trento, lì 10/02/2022